SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 244**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 16 ottobre 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 1992, n. 405.

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo . Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 29 maggio 1992.

Impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 a favore delle regioni interessate e province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352. Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 6 giugno 1992.
Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.
Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 5 e del 6 ottobre 1992 . . . Pag. 20

Cambi giornalieri del 15 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 24

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 24

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 27

Ministero per i beni culturali e ambientali: Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero . . . . Pag. 28

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 maggio 1992, n. 360, recante: «Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme di 2 Ghz. Regole tecniche 715». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992) . . . . Pag. 30

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1992) . . . . Pag. 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 1992, n. 405.

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 3.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 4.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Resolution

WHEREAS the Interim Committee of the Board of Governors has invited the Executive Board to propose an amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund providing for suspension of voting and related rights of members that do not fulfill their obligations under the Articles; and

WHEREAS the Executive Board has proposed such an amendment and prepared a Report on the same; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By Laws of the Fund;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

1. The proposals for modifications (Proposed Third Amendment) that are attached to this Resolution and are to be incorporated in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund are approved.

2. The Secretary of the Fund is directed to ask, by circular letter, telegram, or other rapid means of communication, all members of the Fund whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Third Amendment.

3. The circular letter, telegram, or other communication to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Third Amendment shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the modifications.

ATTACHMENT

Proposed Third Amendment
of the Articles of Agreement
of the International Monetary Fund

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XXVI, Section 2 shall be amended to read as follows:

"(a) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 or Article VI, Section 1.

(b) If, after the expiration of a reasonable period following a declaration of ineligibility under (a) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, suspend the voting rights of the member. During the period of the suspension, the provisions of Schedule L shall apply. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, terminate the suspension at any time.

(c) If, after the expiration of a reasonable period following a decision of suspension under (b) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five percent of the total voting power.

(d) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any member under (a), (b), or (c) above, the member shall be informed in reasonable time of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing.

ATTACHMENT

2. A new Schedule L shall be added to the Articles, to read as follows:

"Schedule L

Suspension of Voting Rights

In the case of a suspension of voting rights of a member under Article XXVI, Section 2(*b*), the following provisions shall apply:

1. The member shall not:

(*a*) participate in the adoption of a proposed amendment of this Agreement, or be counted in the total number of members for that purpose, except in the case of an amendment requiring acceptance by all members under Article XXVIII(*b*) or pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department;

(*b*) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or appoint, elect, or participate in the election of an Executive Director.

2. The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department.

3. (*a*) The Governor and Alternate Governor appointed by the member shall cease to hold office.

(*b*) The Councillor and Alternate Councillor appointed by the member, or in whose appointment the member has participated, shall cease to hold office, provided that, if such Councillor was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended, another Councillor and Alternate Councillor shall be appointed by such other members under Schedule D, and, pending such appointment, the Councillor and Alternate Councillor shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of the suspension.

(*c*) The Executive Director appointed or elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended In the latter case:

ATTACHMENT

(i) if more than ninety days remain before the next regular election of Executive Directors, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by such other members by a majority of the votes cast; pending such election, the Executive Director shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of suspension;

(ii) if not more than ninety days remain before the next regular election of Executive Directors, the Executive Director shall continue to hold office for the remainder of the term.

4. The member shall be entitled to send a representative to attend any meeting of the Board of Governors, the Council, or the Executive Board, but not any meeting of their committees, when a request made by, or a matter particularly affecting, the member is under consideration.

ATTACHMENT

3. The following shall be added to Article XII, Section 3(*i*):

(v) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(*b*), and the member is not entitled to appoint an Executive Director, the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (*f*) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member.

4. The following shall be added to paragraph 5 of Schedule D:

"(*f*) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(*i*)(v), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member."

INTERNATIONAL MONETARY FUND
WASHINGTON D.C. 20431

May 31, 1990

CABLE ADDRESS
INTERFUND
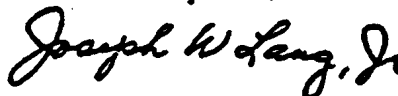
Sir:

Pursuant to Article XXVIII of the Fund Agreement, the Chairman of the Board of Governors, the Governor of the International Monetary Fund for Kenya, has authorized and directed me to bring before the Board of Governors, on his behalf, a proposal of the Executive Board of the Fund to introduce modifications to the Articles of Agreement of the Fund. A Resolution to which this Proposed Amendment is attached is set forth in Part IV (page 9) of the enclosed Report. This Proposed Amendment and the Report have been prepared by the Executive Board at the request of the Interim Committee. The Executive Board recommends that the Board of Governors adopt this Resolution and thereby approve the Proposed Amendment.

The Board of Governors is requested to vote on the Resolution without meeting pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund. To be valid, votes must be received at the seat of the Fund on or before 6:00 p.m. Washington time, on June 28, 1990. Votes received after that time and date will not be counted. No particular form of vote is required so long as the Fund receives a clear indication as to whether the Governor approves or disapproves the proposed Resolution; such communication should be signed by the Governor or Alternate Governor or there should be a clear indication that it is sent on his behalf.

It would be appreciated if you would transmit this communication and its enclosure to the Governor of the Fund for your country with a request that he vote on the Resolution submitted herewith. This vote will not bind your country to accept the Proposed Amendment. The adoption of the Resolution is merely the first stage in the amendment process, which is explained in Part III (pages 8 and 9) of the enclosed Report. If the Proposed Amendment is approved by the Board of Governors, each member will then be asked whether it accepts the Amendment.

Very truly yours,

Joseph W. Lang, Jr

Joseph W. Lang, Jr
Acting Secretary

Enclosure

Mr. Mario SARCINELLI
Director General
General Directorate of the Treasury
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Rome
Italy

INTERNATIONAL MONETARY FUND
WASHINGTON, D.C. 20431

CABLE ADDRESS
INTERFUND

July 2, 1990
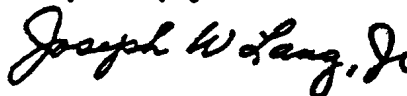
Sir:

I have the honor to inform you that the Board of Governors has approved the Proposed Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund by adopting the Resolution set forth in Part IV of the Report of the Executive Board to the Board of Governors communicated to you with my letter of May 31, 1990. The Resolution adopted will be cited as Resolution No. 45-3.

Pursuant to Article XXVIII of the Articles of Agreement of the Fund and Resolution No. 45-3, I have been directed to ask whether as a Fund member your government accepts the Proposed Third Amendment communicated to it in the Report referred to above.

In accordance with Article XXVIII and the terms of Resolution No. 45-3, the Proposed Third Amendment will enter into force for all members as of the date the Fund certifies by formal communication addressed to all members that three-fifths of the members having eighty-five percent of the total voting power have accepted the Proposed Third Amendment as required by that Article. For your information, this procedure is detailed in Part III of the Executive Board's Report.

Very truly yours,

Joseph W. Lang, Jr.

Joseph W. Lang, Jr.
Acting Secretary

Mr. Mario SARCINELLI
Director General
General Directorate of the Treasury
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Rome
Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE

CONSIDERANDO che il Comitato ad Interim del Consiglio dei Governatori ha invitato il Consiglio di Amministrazione a proporre un emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale che prevede la sospensione dei diritti di voto e diritti correlati dei paesi membri che non adempiono ai loro impegni in base allo Statuto;

CONSIDERANDO che il Consiglio di Amministrazione ha proposto tale emendamento ed ha elaborato un Rapporto sullo stesso;

CONSIDERANDO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha chiesto che il Segretario del Fondo sottoponga la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

CONSIDERANDO che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che stabilisce tale proposta è stato presentato al Consiglio dei Governatori dal Segretario del Fondo;

CONSIDERANDO che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo;

DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, nel prendere nota di tale Rapporto del Consiglio di Amministrazione,

DETERMINA che:

1. Sono approvate le proposte di modifiche (Proposta di Terzo Emendamento) allegate alla presente Risoluzione; esse saranno incorporate nello Statuto del Fondo Monetario Internazionale.

2. Si impartiscono istruzioni al Segretario del Fondo affinché si informi per mezzo di lettera circolare, telegramma o ogni altro rapido mezzo di comunicazione, presso tutti i membri del Fondo se essi accettano, in conformità con le disposizioni dell'Articolo XXVIII dello Statuto, la proposta di terzo emendamento.

3. La lettera circolare, telegramma o altra comunicaazione da inviare a tutti i membri in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra specificherà che la proposta di terzo emendamento entri in vigore per tutti i membri a decorrere dalla data alla quale il Fondo certifica per mezzo di comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri,aventi l'ottantacinque per cento dei voti complessivi hanno accettato le modifiche.

ANNESSO

Proposta di un terzo emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale

I Governi a nome dei quali il presente Accordo è sottoscritto,concordano quanto segue:

1. Il testo dell'Articolo XXVI, Sezione 2 sarà emendato come segue:

"(a) Se un paese membro viene meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Statuto, il Fondo può dichiarare il paese membro decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa Sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'Articolo V, Sezione 5 o dell' Articolo VI, Sezione 1.

(b) Se, dopo un ragionevole periodo di tempo dopo la dichiarazione di decadenza dal diritto di usare le risorse generali del Fondo ai sensi della lettera (a) di cui sopra, il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Statuto, il Fondo può, in base ad una decisione presa da una maggioranza rappresentante il 70% per cento dei voti complessivi, sospendere il paese membro dal diritto di voto. Durante il periodo di sospensione le disposizioni di cui all'Allegato L saranno in vigore. Il Fondo potrà, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

(c) Se, dopo un ragionevole periodo di tempo dalla decisione di sospensione ai sensi della lettera (b) di cui sopra , il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Statuto, esso potrà essere invitato a ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti l'85% per cento dei voti complessivi.

(d) Dovranno essere adottate regole allo scopo di assicurare che, prima che si proceda ad agire contro qualsiasi paese membro ai sensi delle lettere (a), (b) o (c) di cui sopra, il paese membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data adeguata possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto."

ANNESSO

2.Un nuovo annesso L sarà aggiunto allo Statuto,come segue:

"Annesso L
Sospensione dei diritti di voto

Nel caso di sospensione dei diritti di voto di un paese membro ai sensi dell'Articolo XXVI, Sezione 2(b), si applicano le seguenti disposizioni:

1. Il paese membro:

(a) non parteciperà all'adozione di proposte di emendamento del presente Statuto, nè sarà conteggiato, per tale scopo, nel numero complessivo dei paesi membri ad eccezione del caso di un emendamento che richieda ai sensi dell'art. XXVIII (b) l'accettazione da parte di tutti i paesi membri o riguardi esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

(b) non nominerà un Governatore o un Sostituto Governatore, non nominerà o parteciperà alla nomina di un Consigliere o di un Sostituto Consigliere, nè nominerà, eleggerà o parteciperà alla elezione di un Direttore Esecutivo.

2. Il numero dei voti assegnati al paese membro non sarà utilizzato in alcun organo del Fondo. Questi voti non saranno inclusi nel calcolo dei voti complessivi ad eccezione del caso di accettazione di una proposta di emendamento riguardante esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

3. (a) Il Governatore ed il Sostituto Governatore nominati dal paese membro cesseranno dalla loro carica.

(b) Il Consigliere ed il Sostituto Consigliere nominati dal paese membro, o alla cui elezione il paese ha partecipato, cesseranno dalla loro carica, restando inteso che, se tale Consigliere aveva diritto ad utilizzare i voti assegnati ad altri paesi membri non sospesi dal diritto di voto, un altro Consigliere ed un Sostituto Consigliere saranno nominati da tali altri paesi membri in conformità a quanto contenuto nell' Annesso D, e nelle more di tale nomina, il Consigliere ed il Sostituto Consigliere manterranno la loro carica ma solo per un massimo di trenta giorni dalla data della sospensione.

c) Il Direttore Esecutivo nominato o eletto dal paese membro, o alla cui elezione il paese membro ha partecipato, cessera dalla carica, a meno che tale Direttore Esecutivo non avesse diritto ad utilizzare i voti assegnati ad altri paesi membri non sospesi dai loro diritti di voto. In quest'ultimo caso:

(i) se mancano più di novanta giorni dalla data delle successive elezioni regolari dei Direttori Esecutivi, un altro Direttore Esecutivo sarà eletto per il rimanente periodo del mandato dagli altri paesi membri a maggioranza dei voti espressi; nele more di tale elezione, il Direttore Esecutivo

continuerà a rimanere in carica, ma per un massimo di trenta giorni dalla data di sospensione;

(ii) se non mancano più di novanta giorni alla data delle successive elezioni regolari dei Direttori Esecutivi, il Direttore Esecutivo continuerà a rimanere in carica per la parte rimanente del mandato.

4. Il paese membro potrà inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori, del Consiglio o del Consiglio di Amministrazione- ma non alle riunioni dei loro Comitati-quando una richiesta presentata dal paese membro o una questione che in particolare lo riguardi, sia in fase di considerazione.

ANNESSO

3. L'articolo XII, Sezione 3 (i) sarà completato come segue:

"(v) Quando la sospensione dei diritti di voto di un paese membro cessa ai sensi dell'Articolo XXVI, Sez.2 (b), ed il paese membro non ha diritto a nominare un Direttore Esecutivo, il paese membro potrà concordare con tutti gli altri paesi membri che hanno eletto un Direttore Esecutivo che il numero dei voti assegnati a tale paese membro sia utilizzato da tale Direttore Esecutivo, restando inteso che in caso di mancata effettuazione di regolari elezioni dei Direttori Esecutivi nel periodo di sospensione, il Direttore Esecutivo alla cui elezione il paese membro aveva partecipato prima della sospensione, o il suo successore eletto in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 3(c)-(i) dell'annesso L o nella lettera (f) di questo articolo, avrà il diritto di esprimere i voti assegnati al paese membro. Si riterrà che il paese membro abbia partecipato all'elezione del Direttore Esecutivo avente diritto ad esprimere i voti assegnati al paese membro".

4. Sarà aggiunta al paragrafo 5 dell'Annesso la seguente lettera:

"(f) Quando un Direttore Esecutivo è designato ad utilizzare il numero dei voti assegnati ad un membro in conformità con l'Articolo XII, Sezione 3(i)(v), il Consigliere nominato dal gruppo i cui paesi membri hanno eletto tale Direttore Esecutivo, avrà diritto a votare e ad utilizzare il numero di voti assegnati a tale paese membro. Si riterrà che il paese membro abbia partecipato alla nomina del Consigliere designato a votare e ad utilizzare il numero di voti assegnati al paese membro".

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

31 Maggio 1990

Illustre Signor Direttore

In conformità con l'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo, il Presidente del Consiglio dei Governatori, e Governatore del Fondo Monetario Internazionale per il Kenya, mi ha autorizzato , impartendomi istruzioni in tal senso, a sottoporre a suo nome al Consiglio dei Governatori, una proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo di modificare lo Statuto del Fondo.La Risoluzione alla quale questa proposta di emendamento è annessa è contenuta nella Parte IV (pagina 9) del Rapporto annesso. La proposta di emendamento ed il Rapporto sono stati elaborati dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Comitato ad Interim. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che il Consiglio dei Governatori adotti detta Risoluzione ed approvi quindi la proposta di emendamento.

Si chiede al Consiglio dei Governatori di votare sulla Risoluzione senza riunione in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo. Per essere validi, i voti devono essere fatti pervenire alla sede del Fondo entro o prima delle h. 18 pomeridiane, ora di Washington,il 28 giugno 1990. I voti ricevuti dopo tale ora e data non saranno calcolati. Nessuna particolare forma di votazione è prescritta , purchè sia fatta pervenire al Fondo una chiara indicazione dell' approvazione o disapprovazione della Risoluzione proposta; tale comunicazione dovrebbe essere firmata dal Governatore o Sostituto Governatore oppure dovrebbe essere chiaramente indicato che essa è inviata a suo nome.

Le sarei grato di far pervenire la presente comunicazione ed i suoi annessi al Governatore del Fondo che tratta il Suo paese , invitandolo a votare sulla Risoluzione ivi contenuta. Tale votazione non obbligherà il Suo paese ad accettare la proposta di emendamento. L'adozione della Risoluzione è semplicemente la prima fase della procedura di emendamento illustrata alla Parte III (pagine 8 e 9) del Rapporto annesso. Se la proposta di emendamento è approvata dal Consiglio dei Governatori, a ciascun membro sarà successivamente chiesto se accetta l'Emendamento.

Joseph W.Lang,Jr.
Segretario in carica

Annessi

Dr. Mario SARCINELLI
Direttore Genèrale
Direzione Generale del Tesoro
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Italia

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
Washington

2 luglio 1990

Illustre Signor Direttore,

Ho l'onore di informarLa che il Consiglio dei Governatori ha approvato la proposta di un terzo emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, mediante l'adozione della Risoluzione stabilita nella Parte IV del Rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Governatori che Le è stato fatto pervenire con la mia lettera del 31 maggio 1990. La Risoluzione adottata sarà denominata Risoluzione N. 45-3.

In conformità con l'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo e con la Risoluzione N. 45-3, ho ricevuto istruzioni di chiederLe se, nella sua qualità di paese membro del Fondo, il Suo Governo accetta la la proposta di modifica di cui sopra contenuta nel Rapporto che vi è stato inviato.

In conformità con l'Articolo XXVIII e con i termini della Risoluzione N.45-3, il terzo emendamento proposto entrerà in vigore per tutti i membri a decorrere dalla data alla quale il Fondo avrà certificato per mezzo di una comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri aventi l'ottantacinque per cento dei voti complessivi, hanno accettato il terzo emendamento proposto come richiesto da tale Articolo. Per Sua informazione,tale procedura è specificamente illustrata nella Parte III del Rapporto del Consiglio di Amministrazione.

Firmato: Joseph Lang,Jr.

Segretario in carica

Dr. Mario SARCINELLI
Direttore Genèrale
Direzione Generale del Tesoro
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Italia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 584):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) l'8 settembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1992, con pareri delle commisioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1599):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1992, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 29 settembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 settembre 1992.

92G0439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 maggio 1992.

Impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 a favore delle regioni interessate e province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 416 del 31 dicembre 1991, per l'esercizio 1992, che reca lo stanziamento di lire 1,047.702 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riporto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e. quindi non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o parziali annualità 1992, a favore delle sole regioni e le province autonome che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.005.003.940, è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1992, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
Bolzano	7.144.040
Piemonte	317.584.495
Toscana	223.486.360
Umbria	6.431.400
Emilia-Romagna	133.494.655
Liguria	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Veneto	294.309.880
TOTALE	1.005.003.940

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni e province autonome ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 235

92A4704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 6 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 687 gli insegnamenti di fondamenti di matematica e di elementi di statistica relativi al primo anno sono soppressi e sostituiti dall'insegnamento di matematica e biostatistica. Nel medesimo articolo l'insegnamento di elementi di informatica relativo al secondo anno è soppresso e sostituito dall'insegnamento di informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 6 giugno 1992

Il pro-rettore: MILANESI

92A4683

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 748 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza dei polimeri afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Scuola di specializzazione in scienza dei polimeri

Art. 749. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in scienza dei polimeri presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha sede presso il dipartimento di chimica dell'Università «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della preparazione, caratterizzazione, trasformazione ed applicazione dei polimeri.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dei polimeri.

2. La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede 300 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

3. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il dipartimento di chimica.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria chimica, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, a quelli richiesti nei commi precedenti.

5. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

metodi di polimerizzazione;

principi generali per la caratterizzazione strutturale delle macromolecole;

proprietà fisiche dei polimeri allo stato solido;

un insegnamento complementare.

II Anno:

metodi spettroscopici per la caratterizzazione dei polimeri;

proprietà chimiche e modifiche dei polimeri;

principi di ingegneria dei materiali macromolecolari;

un insegnamento complementare.

Nel manifesto degli studi relativi alla scuola, ogni anno vengono indicati gli insegnamenti complementari che vengono attivati di anno in anno, traendoli dal seguente elenco:

analisi conformazionale e termoidraulica statistica dei polimeri;

applicazione dei materiali macromolecolari;

biopolimeri;

catalizzatori di polimerizzazione a base di metalli di transizione;

chimica-fisica dei polimeri in soluzione;

degradazione e stabilizzazione dei polimeri;

meccanismo della polimerizzazione stereospecifica;

polimerizzazione con catalizzatori Ziegler-Natta;

polimeri di interesse biologico;

principi generali delle sintesi macromolecolari;

principi delle tecnologie dei polimeri;

proprietà fisico-meccaniche dei polimeri;

stereochimica dei polimeri;

struttura dei polimeri allo stato cristallino.

Gli insegnamenti possono essere integrati da seminari e conferenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il rettore: TECCE

92A4682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 195

Media dei titoli del 5 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,875
» » » 21- 4-1987/94	86,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,675
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,025
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,350
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,150
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,750
» » » » 1-12-1987/92	99,850
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,375
» » » » 1- 3-1988/93	99,575
» » » » 1- 4-1988/93	99,700
» » » » 1- 5-1988/93	99,750
» » » » 1- 6-1988/93	99,825
» » » » 18- 6-1986/93	98,550
» » » » 1- 7-1988/93	99,600
» » » » 17- 7-1986/93	97,975
» » » » 1- 8-1988/93	99,500
» » » » 19- 8-1986/93	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,650
» » » » 18- 9-1986/93	98,350
» » » » 1-10-1988/93	99,925
» » » » 20-10-1986/93	99,025
» » » » 1-11-1988/93	99,825
» » » » 18-11-1987/93	99,425
» » » » 19-12-1986/93	99,700
» » » » 1- 1-1989/94	98,500
» » » » 1- 2-1989/94	98,175
» » » » 1- 3-1989/94	98,800
» » » » 15- 3-1989/94	98,600
» » » » 1- 4-1989/94	99 —
» » » » 1- 9-1989/94	98,500
» » » » 1-10-1987/94	99,650
» » » » 1-11-1989/94	97,750
» » » » 1- 1-1990/95	96,825
» » » » 1- 2-1985/95	95,350
» » » » 1- 3-1985/95	93,625
» » » » 1- 3-1990/95	96,525
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,250
» » » » 1- 5-1990/95	96,675
» » » » 1- 6-1985/95	93,250
» » » » 1- 7-1985/95	93,400
» » » » 1- 7-1990/95	96,275
» » » » 1- 8-1985/95	93,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,150
» » » » 1- 9-1990/95	96,100
» » » » 1-10-1985/95	95,150
» » » » 1-10-1990/95	96,700
» » » » 1-11-1985/95	95,700
» » » » 1-11-1990/95	96,450
» » » » 1-12-1985/95	95,800
» » » » 1-12-1990/95	96,500
» » » » 1- 1-1986/96	93,900
» » » » 1- 1-1986/96 II	96 —
» » » » 1- 1-1991/96	95,950
» » » » 1- 2-1986/96	93,100
» » » » 1- 2-1991/96	95,375
» » » » 1- 3-1986/96	92,825
» » » » 1- 4-1986/96	92,400
» » » » 1- 5-1986/96	92,500
» » » » 1- 6-1986/96	92,800
» » » » 1- 7-1986/96	93,400

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96. . . .	92,725
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	93,225
» » » »	1-10-1986/96. . . .	93,475
» » » »	1-11-1986/96. . . .	94,100
» » » »	1-12-1986/96. . . .	94,750
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	92,800
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	92,800
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	92,550
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	92,575
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	91,700
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	91,800
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	92,275
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	92,400
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	94,700
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	97,050
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	93,100
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	93,950
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	93,775
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	93,650
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	92,650
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	92,350
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	92,900
» » » »	1-10-1991/98. . . .	93,300
» » » »	1-11-1991/98. . . .	93,600
» » » »	1-12-1991/98. . . .	93,125
» » » »	1- 1-1992/99. . . .	92,175
» » » »	1- 2-1992/99. . . .	92,125
» » » »	1- 3-1992/99. . . .	92,275
» » » »	1- 4-1992/99. . . .	92,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 2-1993.	99,150
» » » 12,50%	1- 7-1993.	96,100
» » » 12,50%	1- 8-1993.	97,950
» » » 12,50%	1- 9-1993.	97,650
» » » 12,50%	1-10-1993.	98,250
» » » 12,50%	1-11-1993.	97,350
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	97,500
» » » 12,50%	17-11-1993.	97,350
» » » 12,50%	1-12-1993.	96,900
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	96,875
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	96,700
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	96 —
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	96,625
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	96,125
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	95,750
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	96,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 9-1990/94	96,625
» » » 12,50%	1-11-1990/94	95,350
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	94,175
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	93,550
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	92 —
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	91,775
» » » 12,00%	1-11-1991/96	92,100
» » » 12,00%	1- 1-1992/97	90,675
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	93,700
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	93,250
» » » 12,50%	1-11-1990/97	92,750
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	92,500
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	92,975
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	90,150
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	89,425
» » » 12,00%	17- 1-1992/99	90,600
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001.	92,775
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001.	91,825
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001.	90,725
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002.	89,825
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92 10,50% .	99,800
» » » »	22- 2-1985/93 9,60% .	99,400
» » » »	15- 4-1985/93 9,75% .	99,500
» » » »	22- 7-1985/93 9,00% .	98,475
» » » »	25- 7-1988/93 8,75% .	97,900
» » » »	28- 9-1988/93 8,75% .	97,150
» » » »	26-10-1988/93 8,65% .	96,550
» » » »	22-11-1985/93 8,75% .	99,500
» » » »	28-11-1988/93 8,50% .	96,850
» » » »	28-12-1988/93 8,75% .	96,850
» » » »	21- 2-1986/94 8,75% .	98,200
» » » »	25- 3-1987/94 7,75% .	97,950
» » » »	19- 4-1989/94 9,90% .	103,900
» » » »	26- 5-1986/94 6,90% .	94,975
» » » »	26- 7-1989/94 9,65% .	105,750
» » » »	30- 8-1989/94 9,65% .	100,900
» » » »	26-10-1989/94 10,15% .	100,600
» » » »	22-11-1989/94 10,70% .	101 —
» » » »	24- 1-1990/95 11,15% .	105,050
» » » »	27- 3-1990/95 12,00% .	101,550
» » » »	24- 5-1989/95 9,90% .	102,500
» » » »	29- 5-1990/95 11,50% .	100,500
» » » »	26- 9-1990/95 11,90% .	106 —
» » » »	16- 7-1991/96 11,00% .	99,500
» » » »	22-11-1991/96 16,60% .	105,600

92M05102

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 196

Media dei titoli del 6 ottobre 1992

Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,875
» » » 21- 4-1987/94	86,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	93,625
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,925
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,650
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,275
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,550
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,350
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,150
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,300
» » » » 1- 2-1988/93	99,275
» » » » 1- 3-1988/93	99,500
» » » » 1- 4-1988/93	99,575
» » » » 1- 5-1988/93	99,600
» » » » 1- 6-1988/93	99,850
» » » » 18- 6-1986/93	98,375
» » » » 1- 7-1988/93	99,575
» » » » 17- 7-1986/93	98,075
» » » » 1- 8-1988/93	99,300
» » » » 19- 8-1986/93	97,800

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,275
» » » » 18- 9-1986/93	98,350
» » » » 1-10-1988/93	99,675
» » » » 20-10-1986/93	98,675
» » » » 1-11-1988/93	99,625
» » » » 18-11-1987/93	99,400
» » » » 19-12-1986/93	99,900
» » » » 1- 1-1989/94	98,375
» » » » 1- 2-1989/94	98,125
» » » » 1- 3-1989/94	98,425
» » » » 15- 3-1989/94	98,525
» » » » 1- 4-1989/94	98,900
» » » » 1- 9-1989/94	98,125
» » » » 1-10-1987/94	99,300
» » » » 1-11-1989/94	97,800
» » » » 1- 1-1990/95	95,650
» » » » 1- 2-1985/95	94,475
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 3-1990/95	94,600
» » » » 1- 4-1985/95	92,950
» » » » 1- 5-1985/95	92,800
» » » » 1- 5-1990/95	95,800
» » » » 1- 6-1985/95	92,950
» » » » 1- 7-1985/95	93,200
» » » » 1- 7-1990/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	93,300
» » » » 1- 9-1985/95	93,200
» » » » 1- 9-1990/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	94,150
» » » » 1-10-1990/95	95,800
» » » » 1-11-1985/95	95,350
» » » » 1-11-1990/95	95,350
» » » » 1-12-1985/95	95,325
» » » » 1-12-1990/95	95,575
» » » » 1- 1-1986/96	93,725
» » » » 1- 1-1986/96 II	94,500
» » » » 1- 1-1991/96	95,500
» » » » 1- 2-1986/96	92,600
» » » » 1- 2-1991/96	94,050
» » » » 1- 3-1986/96	92,650
» » » » 1- 4-1986/96	92 —
» » » » 1- 5-1986/96	92,250
» » » » 1- 6-1986/96	92,300
» » » » 1- 7-1986/96	92,950

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	92,600
» » » »		1- 9-1986/96	93 —
» » » »		1-10-1986/96	93,050
» » » »		1-11-1986/96	93,300
» » » »		1-12-1986/96	94,750
» » » »		1- 1-1987/97	92,175
» » » »		1- 2-1987/97	91,900
» » » »		18- 2-1987/97	91,175
» » » »		1- 3-1987/97	91,850
» » » »		1- 4-1987/97	91 —
» » » »		1- 5-1987/97	90,525
» » » »		1- 6-1987/97	92,150
» » » »		1- 7-1987/97	92,350
» » » »		1- 8-1987/97	94,500
» » » »		1- 9-1987/97	97,100
» » » »		1- 3-1991/98	92,225
» » » »		1- 4-1991/98	93,450
» » » »		1- 5-1991/98	93,175
» » » »		1- 6-1991/98	92,550
» » » »		1- 7-1991/98	92 —
» » » »		1- 8-1991/98	91,600
» » » »		1- 9-1991/98	92,100
» » » »		1-10-1991/98	92,575
» » » »		1-11-1991/98	92,650
» » » »		1-12-1991/98	92,375
» » » »		1- 1-1992/99	91,300
» » » »		1- 2-1992/99	91,275
» » » »		1- 3-1992/99	91,375
» » » »		1- 4-1992/99	91,875
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,650
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,350
» » »	12,50%	17-11-1993	97,100
» » »	12,50%	1-12-1993	96,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	96,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	95,800
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	96,300
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	96,800
» » »	12.50%	1-11-1990/94	96,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	94,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,700
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,300
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,300
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,400
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	93 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	93 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	93,450
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	90,800
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90,250
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	90,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,900
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	90,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,350
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	105,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101,525
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	101,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,100
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,300
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M106102

Cambi giornalieri del 15 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 15 ottobre 1992

Dollaro USA	1287,97
ECU	1727,81
Marco tedesco	884,90
Franco francese	260,38
Lira sterlina	2176,67
Fiorino olandese	785,83
Franco belga	42,98
Peseta spagnola	12,373
Corona danese	229,07
Lira irlandese	2325,30
Dracma greca	6,802
Escudo portoghese	9,933
Dollaro canadese	1030,87
Yen giapponese	10,675
Franco svizzero	990,37
Scellino austriaco	125,79
Corona norvegese	216,67
Corona svedese	234,39
Marco finlandese	277,28
Dollaro australiano	929,53

92A4740

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate.

Decreto n. 765/1992 del 30 settembre 1992

Specialità medicinale «LENICALM» compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Poma - codice fiscale n. 03630881005.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società Opodex SLS - stabilimento sito in Avenue du Vieux Chemin de St. Denis - Villeneuve La Garenne (Francia), sia dalla società AJC Pharma - stabilimento sito in Route de Foutaury - Chateauneuf Sur Chareute (Francia).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse in blister;
codice 028203014 (in base 10) 0UWQ06;
classe: *c*).

Composizione: ogni compressa contiene:
principi attivi: estratto secco di Asperula odorata (cumarina non inferiore allo 0,06% - eccipiente: Maltodestrine 20%) 75 mg;
estratto secco di Crataegus oxyacantha (flavonoidi totali non inferiori all'1% in iperosidi - eccipiente: Maltodestrine 25%) 50 mg;
estratto secco di Tilia sylvatica (flavonoidi totali non inferiori all'1,5% in iperosidi - eccipiente: maltodestrine 20%) 50 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 125 mg, magnesio stearato 3 mg, silicio colloidale anidro 0,3 mg, metilidrossicellulosa 18 mg, ossido di titanio 9 mg.

Indicazioni terapeutiche: tradizionalmente impiegato come blando sedativo, anche per favorire il riposo notturno.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Decreto n. 766/1992 del 30 settembre 1992

Specialità medicinale «VICKS VAPORUB CREMA BALSAMICA».

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., Health & Beauty Care Division, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina 100, codice fiscale n. 00439220583.

Produttore: società Wagener & Co GmbH - stabilimento sito in Lengerich (Germania).

Controlli sul prodotto finito: Richardson GmbH - Gross Gerau (Germania).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo × g 30 di crema balsamica;
codice 028690016 (in base 10) 0VCKM0 (in base 32),
classe: c).

Composizione: 100 g di prodotto contengono:
principi attivi: canfora 5,00 g; olio essenziale di trementina 5,00 g; mentolo 2,75 g; olio essenziale di eucalipto 1,50 g;

eccipienti: timolo 0,25 g; olio essenziale di legno di cedro 0,45 g; olio essenziale di miristica 0,75 g; PEG 8 stearato 2,23 g; glicole propilenico monostearato 1,12 g; isopropil miristato 2,23 g; ciclometicone 2,80 g; alcool cetilico 3,36 g; glicole propilenico 6,71 g; gliceril monosterato 5,82 g; cellulosa monocristallina e sodio CM cellulosa 1,68 g; metilparaben 0,25 g; propilparaben 0,10 g; EDTA sale disodico 0,12 g; acqua purificata 57,88 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento balsamico nelle affezioni della prime vie respiratorie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Decreto n. 767/1992 del 30 settembre 1992

Specialità medicinale «CUROSURF» (frazione fosfolipidica da polmone suino) - sospensione endotracheale o endobronchiale.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via Palermo, 26/A.

Confezioni autorizzate codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

2 flaconcini ml 1,5 da 80 mg/ml;
codice 028221012 (in base 10) 0UX7LN (in base 32) (prezzo L. 4.558.550 suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *b*);

1 flaconcino ml 3 da 80 mg/ml;
codice 028221024 (in base 10) 0UX7M0 in base 32) (prezzo L. 4.558.450 suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992;
classe: *b*).

Composizione: un flacone da 1,5 ml contiene:
principio attivo: frazione fosfolipidica da polmone suino mg 120,
eccipienti: sodio cloruro mg 13,5, acqua per preparazioni iniettabili ml 1,5; un flacone da 3 ml contiene: principio attivo: frazione fosfolipidica da polmone suino mg 240; eccipienti: sodio cloruro mg 27, acqua per preparazioni iniettabili ml 3.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei neonati pre-termine con sindrome di distress respiratorio (RDS).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, alle condizioni appresso specificate, delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche di specialità medicinali.

Decreto n. 69 1992 del 30 settembre 1992

Specialità medicinale «THEOLAIR 24» (teofillina anidra), nella forma capsule × mg 300 di teofillina a somministrazione unica giornaliera (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2, codice fiscale 06685100155;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Limito (Milano); le operazioni terminali di confezionamento in strip e l'inscatolamento sono effettuate dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67 1988:

30 capsule × mg 300:
codice: 025730033 (in base 10) 0SK6ZK (in base 32):
prezzo L. 8.450);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° dicembre 1992.

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: teofillina monoidrato mg 330,0, corrispondenti a 300 mg di teofillina anidra.

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 110,0; copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 20,8; talco mg 13,9; idrossipropilmetilcellulosa mg 5,3.

Componenti della capsula: gelatina mg 94,55; titanio biossido mg 1,94; E 110 mg 0,441; E 127 mg 0,0678.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica e preventiva dell'asma bronchiale e degli stati broncospastici reversibili associati a bronchite cronica ed enfisema polmonare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Decreto n. 771/1992 del 30 settembre 1992

Specialità medicinale «VENBIG» (immunoglobulina umana anti epatite B) iniettabile liofilizzato per via endovenosa da 100 U.I. e iniettabile liofilizzato per via endovenosa da 500 U.I. (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - codice fiscale 00883180465.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in S. Antimo (Napoli).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone liofilizzato da 100 U.I. + fiale di solvente da 2 ml.

codice: 026415036 (in base 10) 0T63XW (in base 32); (prezzo L. 31.180).

classe: *b);*

flacone liofilizzato da 500 U.I. + fiala di solvente da 10 ml;

codice: 026415048 (in base 10) 0T63Y8 (in base 32); (prezzo L. 138.760);

classe: *b).*

Composizione: preparazione da 100 U.I. - Il liofilizzato contiene: principio attivo: immunoglobulina umana antiepatite B (concentrazione proteica massima 5%) con attività anti - HBs non inferiore a 100 U.I. Stabilizzante: sodio cloruro mg 10; saccarosio mg 160.

Il flacone solvente contiene: soluzione fisiologica: sodio cloruro 8.5 g litro in acqua per preparazioni iniettabili ml 2.

Preparazione da 500 U.I. - Il liofilizzato contiene: principio attivo: immunoglobulina umana antiepatite B (concentrazione proteica massima 5%) con attività anti - HBs non inferiore a 500 U.I. Stabilizzante: sodio cloruro mg 50; saccarosio mg 800.

Il flacone solvente contiene:

soluzione fisiologica: sodio cloruro 8,5 g/litro in acqua per preparazioni iniettabili ml 10.

Indicazioni terapeutiche: immunoprofilassi passiva dell'epatite virale di tipo B.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata, trattandosi di prodotto riservato a uso esclusivo di ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove confezioni di specialità medicinali.

Decreto n. 770/1992 del 30 settembre 1992

Prodotto denominato «VACCINO ANTITETANICO ISI» 1 fiala siringa di 0,5 ml (nuova confezione di vaccino già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - codice fiscale n. 03350950634.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in S. Antimo (Napoli).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala siringa di 0,5 ml;
codice 009553049 (in base 10) 093K4T (in base 32);
classe *d).*

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: prima della sua distribuzione il vaccino deve essere sottoposto a controllo di Stato, partita per partita, secondo le procedure previste dalla norme vigenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Decreto n 768/1992 del 30 settembre 1992

Specialità medicinale «VACCINO DIFTO - TETANO ISI» (vaccino combinato per la profilassi della difterite e del tetano), 1 fiala siringa da ml 0,5 (nuova confezione di vaccino già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - codice fiscale n. 003350950634.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in S. Antimo (Napoli).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala siringa × ml 0,5;
codice 003952025 (in base 10) 03SMDT (in base 32);
classe *d).*

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: prima della sua distribuzione il vaccino deve essere sottoposto a controllo di Stato, partita per partita, secondo le procedure previste dalla norme vigenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 772/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «AMPISINT» (Ampicillina), nelle forme e confezioni:

12 capsule da 500 mg;
codice 021158035 (in base 10) 0N5Q4M (in base 32);

1 flacone liofilizzato da 500 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml;
codice: 021158047 (in base 10) 0N5Q4Z (in base 32);
1 flacone liofilizzato da 1 g + 1 fiala di solvente da 4 ml;
codice 021158050 (in base 10) 0N5QS2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 38, codice fiscale n. 00867740151.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Erbamont Italia N.V. con sede legale in Rotterdam (Olanda) e sede amministrativa e domicilio fiscale in Milano, viale Bezzi, 24 - codice fiscale n. 08342180158.

Produttore: Erbamont Italia N.V. nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano), via Milano, 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Decreto n. 773/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «DAKTARIN», nelle forme:

flacone da g 30 di polvere dermatologica al 2%;
codice 024957108 (in base 10) 0RTN5N (in base 32);
flacone con nebulizzatore × 30 ml di titntura al 2%;
codice 024957110 (in base 10) 0RTN5Q (in base 32).

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale n. 00962280590.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Latina.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Decreto n. 774/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «SINTROM» (acenocumarolo) - 20 compresse da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese).

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato - Eccipienti: silice precipitata mg 8,4; lattosio mg 304,4; magnesio stearato mg 0,8; amido di mais mg 224,8; amido di mais pregelatinizzato mg 22,6.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 775/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «NEO - OPTALIDON» 2 e 8 confetti.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo invariato. Eccipienti: idrossipropilcellulosa 7,500 mg; olio di dimetilsilicone 2,500 mg; crospovidone 12,000 mg; olio vegetale idrogenato 4,000 mg; magnesio stearato 1,500 mg; titanio biossido 7,034 mg; olio di arachidi idrogenato 0,132 mg; silice precipitata 1,398 mg; polietilenglicole6000 mg 0,839; polivinilpirrolidone 1,398 mg; saccarosio 60,897 mg; acido stearico 0,841 mg; talco 44,567 mg; cellulosa microcristallina 2,474 mg; alcool cetilico 0,132 mg; eritrosina (E 127) 0,088 mg; gomma arabica 2,700 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992;

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 776/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «NICETILE» (levocarnitina acetil) 20 bustine da 500 mg e 30 compresse da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

per la preparazione compresse: principio attivo: invariato. Eccipienti: polivinilpirrolidone mg 56,0, cellulosa microcristallina mg 47,0, magnesio stearato mg 7,0, cellulosa acetoftalato mg 22,5, dietilftalato mg 9,4, dimeticone mg 3,1;

per la preparazione bustine: principio attivo: invariato. Eccipienti: silice precipitata mg 1, saccarina sodica mg 20, idrossipropilcellulosa mg 20, sodio bicarbonato mg 70, acqua tonica 1 × 1000 mg 50, mannitolo mg 749.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992;

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 777/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «DOSBEROTEC 200» (fenoterolo bromidrato) bomboletta aerosol dosato ml 15 mcg 200, (codice 023457106) (D.M. n. 722/1992 del 14 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata:

numeri di codice: ripristino del codice precedentemente autorizzato: bomboletta ml 15 mcg 200 aerosol dosato 023457017 (in base 10) 0QCV7T (in base 32).

Resta confermato il divieto di vendere, a partire dal 1° ottobre 1992, le confezioni contenenti il foglio illustrativo precedente a quello approvato con decreto ministeriale n. 722/1992 del 14 agosto 1992.

Decreto n. 778/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «SUPPOSTE DI GLICERINA S. PELLEGRINO», nelle confezioni 18 supposte per adulti, 18 supposte per bambini e 12 supposte per lattanti.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico farmaceutico E. Grandi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro, 17/23.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Farma 3 Medicalex S.r.l. nello stabilimento sito in Meda (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

Provvedimento n. MI/MS 511/92 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale «TINADERM» polvere - crema - lozione.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, n. 89.

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Infezioni micotiche, piede d'atleta».

Decorrenza del provvedimento: 16 ottobre 1992.

Per le confezioni gia in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI/513/92 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale: «IODOSORB» polvere per uso esterno.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., Industria chimica e farmaceutica con sede in Milano, via Vallisneri n. 10.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento delle ulcere topiche ad etiologia venosa. Trattamento delle ulcere da decubito. Trattamento delle ulcere post-traumatiche e post-chirurgiche.

Decorrenza del provvedimento: 16 ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MS/514/92 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale: «NALADOR 100» e «NALADOR 500».

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale in Milano, via L. Mancinelli n. 11.

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche l'eliminazione della modalità di somministrazione per via intramuscolare.

Decorrenza del provvedimento: 16 ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/516/92 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale: «VALTRAX» compresse.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Vallisneri, Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose, con componente ansiosa, dell'apparato gastro-intestinale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/517/92 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale: «BABY - Rinolo» - sciroppo.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Murat n. 23, Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione terapeutica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: coadiuvante nelle affezioni acute febbrili delle prime vie respiratorie, nelle sinusiti acute e subacute.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Nota n. 49/590/446 del 13 ottobre 1992

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la società Toyo Jozo Italia S.r.l., con codice fiscale 01216230159 ha trasferito la sede sociale da Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, a Milano, via Menabrea n. 20.

Nota n. 49/426/447 del 13 ottobre 1992

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la società Smith Kline e French S.p.a., con codice fiscale 867930158 ha trasferito la sede sociale da Milano, viale Ortles n. 12 a Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

92A4727

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito indicati è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali.

Decreto n. RU/9/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale: «BIVITOX» confezioni 5 fiale liof. 20 mg + 5 fiale solv. - codice 021862014 e 10 fiale liof. 100 mg + 10 fiale solv. - codice 021862026.

Titolare A.I.C.: Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via D. Veneziano n. 13 - codice fiscale 00482630480.

Motivo della revoca: le indicazioni cliniche non sono sufficientemente comprovate dalla documentazione presentata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 ottobre 1992.

Decreto n. RU/11/1992 del 13 ottobre 1992

Specialità medicinale: «UDEPASI 50» confezione 10 fiale liof. + 10 fiale solv. - codice 021859020:

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma n. 117 - codice fiscale 05016350588.

Motivo della revoca: la specialità medicinale non risponde ai requisiti attualmente richiesti per razionalità e validità terapeutica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 ottobre 1992.

92A4729

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1992 il dott. Costa Francesco è stato nominato membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero in sostituzione del dott. Dickmann Roberto.

92A4687

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 56 del 20 marzo 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayropharm Italia la donazione della somma di L. 7.000.000 al dipartimento di farmacologia quale contributo per ricerche nel campo dei «calcio-antagonisti».

Con decreto del prefetto di Padova n. 644 del 20 marzo 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte delle ditte Bayropharm di Milano, Jansenn di Roma e Lepetit di Milano la donazione delle seguenti apparecchiature:

un computer Elisa Multiskan plus con stampante; un frigorifero e un apparecchio Puva 800 completo di set lampade dalla ditta Bayropharm di Milano - valore L. 30.586.500;

una stampante microlaser Texas dalla ditta Jansenn di Roma - valore L. 2.620.000;

un proiettore Kodak Carousel; un fax fo 120 Sharp e una macchina fotografica Nikon F301 completa di obiettivo Nikor medical e alimentatori dalla ditta Lepetit - valore L. 7.465.000,

da destinare all'Istituto di clinica dermatologica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 645 del 20 marzo 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard S.p.a. la donazione di varie apparecchiature del valore complessivo di L. 31.263.000 da destinare al dipartimento di elettronica ed informatica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 646 del 20 marzo 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione della somma di L. 35.000.000 per l'acquisto di apparecchiature da utilizzare per l'analisi delle motilità gastrointestinali presso l'istituto di medicina interna, cattedra delle malattie dell'apparato digerente.

Con decreto del prefetto di Padova n. 4028 del 30 marzo 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta ICI Pharma di Milano la donazione della seguente apparecchiatura:

un analizzatore a ioni selettivi IL 501 per la determinazione di Na, K, il cui valore complessivo ammonta a L. 5.000.000 da destinare all'istituto di medicina clinica, cattedra di malattie del ricambio.

Con decreto del prefetto di Padova n. 4029 del 30 marzo 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione della somma di L. 6.000.000 quale contributo per l'acquisto di un personal computer da destinare all'istituto di oculistica, reparto di ortottica.

92A4690

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 67 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della filiale di Firenze della Banca nazionale dell'agricoltura la donazione della somma di L. 2.000.000 a favore della facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 68 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Soc. coop. agricola di Legnaia la donazione della somma di L. 1.700.000 a favore della facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 69 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore della facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 70 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore della facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 71 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Tropos S.p.a. la donazione della somma di L. 8.892.000 a favore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica, clinica ortopedica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 72 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmitalia Carlo Erba S.r.l. la donazione della somma di L. 2.000.000 a favore del dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1305 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare la donazione di un furgone usato Ducato Fiat Panorama targato FI-F37787 del valore di L. 5.587.542 a favore del dipartimento di fisica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1307 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Maria Grazia Ciardi Duprè la donazione di apparecchiature fotografiche del valore complessivo di L. 600.000 a favore del dipartimento di studi sul Medioevo ed il Rinascimento.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1308 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 12.000.000 a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica, sez. di fisiopatologia respiratoria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1310 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 6.000.000 a favore del dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1311 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione della somma di L. 35.000.000 da destinare al dipartimento di studi sul Medioevo ed il Rinascimento.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1312 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 50.000.000 a favore del dipartimento di pediatria, clinica pediatrica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1314 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sirio sistemi elettronici S.r.l. la donazione di apparecchi scientifici del valore complessivo di L. 2.684.000, da destinare al dipartimento di fisica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1315 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana la donazione della somma di L. 2.500.000 a favore del dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1316 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione della somma di lire 2.500.000 a favore del dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1317 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana la donazione della somma di L. 3.500.000 a favore dell'istituto di ricerca territoriale ed urbana, facoltà di architettura.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1318 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della fondazione IBM Italia la donazione della somma di L. 20.000.000 destinata al dipartimento di italianistica, laboratorio di tecniche informatiche applicate alle scienze letterarie.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1319 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America la donazione della somma di 3.000 dollari pari a L. 3.777.000 destinati alla biblioteca di storia e letteratura Nord-Americana.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1320 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett-Packard Italia S.p.a. la donazione di una serie di strumenti informatici del valore complessivo di L. 31.115.000 da destinare alla facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1322 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, sede di Firenze, la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di matematica «U. Dini».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1323 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 12.000.000 a favore dell'istituto di ricerca territoriale ed urbana.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1324 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Prodotti Roche S.p.a. la donazione della somma di L. 30.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1325 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica, sezione di radiobiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1373 del 22 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 50.000.000 per la realizzazione del programma di scambi con le Università di Mosca, Tbilisi e Kiev.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 157 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayropharm Italiana S.r.l. la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare al servizio autonomo di cardiologia afferente all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 159 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 160 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Paolo Pacini la donazione di un volume del valore di L. 376.320 a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica, sezione di radioterapia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 161 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Unione sportiva Pontassieve la donazione di un apparecchio sanitario del valore di L. 1.605.310 da destinare al dipartimento di pediatria, clinica pediatrica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 162 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 163 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Mario Boni Bartalucci la donazione della somma di L. 2.500.000 a favore del museo zoologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 164 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmitalia Carlo Erba S.r.l. la donazione della somma di L. 9.000.000 a favore dell'istituto di gerontologia, geriatria e clinica urologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 956 del 24 aprile 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Luca Cionini la donazione di alcuni volumi per un valore complessivo di L. 660.000 a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica, sezione di radioterapia.

92A4688

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100259 del 25 marzo 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono S.p.a. di Milano la donazione di un Oncodisc e relativo lettore, per un valore commerciale di L. 3.475.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100260 del 27 marzo 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono S.p.a. di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore, per un valore commerciale di L. 3.500.000 da utilizzare presso la clinica delle malattie dell'apparato respiratorio della II facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100287 del 27 marzo 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Lepetit di Napoli la donazione di una fotocopiatrice da tavolo mod. Richo MS del valore commerciale di L. 1.800.000 da utilizzare presso il dipartimento di pediatria della II facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100364 del 30 aprile 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Milupa S.p.a. di Varese la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

un computer Amstrad composto da: processore 8086, FDD da 5,25, 360 KB HDD da 30 MB, video colore avanzato EGA, Mouse + software GBM, stampante DMP 3160, 160 Cps 80 col., 100 stili di stampa con grafica NLQ;

un programma Bimbo,

per un valore complessivo di L. 2.982.500 più IVA.

92A4689

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 maggio 1992, n. 360, recante: «Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme di 2 Ghz. Regole tecniche 715». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992).

All'art. 10, comma 1, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 17 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, davanti ai valori 94 dBm, 91 dBm e 88 dBm è anteposto il segno algebrico negativo «-» (meno), pertanto dove è scritto:

«94 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 704 kbit/s;

91 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2048 kbit/s;

88 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2 × 2048 kbit/s»,

si legga:

«- 94 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 704 kbit/s;

- 91 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2048 kbit/s;

- 88 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2 × 2048 kbit/s».

92A4709

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. MI/156/92 del 28 marzo 1992, relativo alla specialità medicinale «DEBRIDAT», alla pag. 42, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove sono riportate le indicazioni autorizzate, in luogo di «tratto *enterico*», leggasi «tratto *gastro-enterico*».

92A4728

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 4 0 9 2 *

L. 1.200